

FININT INFRA SGR

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (WHISTLEBLOWING) EX D.LGS. 24/2023

FUNZIONE PROCESS OWNER	Funzione Internal Audit
FUNZIONE PROPONENTE	Amministratore Delegato
FUNZIONE DI VERIFICA	Funzione <i>Compliance</i>
DELIBERANTE	Consiglio di Amministrazione
VERSIONE	V 2.0
DATA APPROVAZIONE	30/06/2025

STORICO AGGIORNAMENTI

VERSIONE	DATA MODIFICA	MODIFICHE APPORTATE
V 1.0	01/12/2023	Prima versione del documento
V 2.0	30/06/2025	Variazione Piattaforma WB

NORMATIVA ESTERNA DI RIFERIMENTO

IN AMBITO COMUNITARIO	▪ Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/10/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione; ▪ Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (in seguito anche GDPR).
IN AMBITO NAZIONALE	▪ D. Lgs. n. 24 del 10/03/2023, recante <i>"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23/10/2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"</i>; ▪ D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 recante il <i>"codice in materia di protezione dei dati personali"</i> (cd "Codice Privacy") come integrato e modificato dal D. Lgs. 10/08/2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27/04/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE); ▪ Delibera n. 311 del 12/07/2023 recante le <i>"Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"</i> (di seguito anche "Linee Guida Anac")

INDICE

1. INTRODUZIONE	5
1.1. SCOPO DEL DOCUMENTO	6
1.2. AMBITO DI APPLICAZIONE	6
1.3. DEFINIZIONI	6
2. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE	8
2.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	8
2.2. COLLEGIO SINDACALE	8
3. IL SISTEMA DI SEGNALEZIONE.....	9
3.1 I SOGGETTI SEGNALENTI.....	9
3.2 OGGETTO DELLA SEGNALEZIONE – LE VIOLAZIONI	9
3.2.1 Esempi di fatti o condotte che possono essere segnalati.....	11
3.2.2 Forma e contenuti minimi della Segnalazione con canali interni.....	12
4. CANALI DI SEGNALEZIONE INTERNI.....	14
4.1 SEGNALEZIONE IN FORMA SCRITTA TRAMITE PIATTAFORMA	14
4.2 SEGNALEZIONE SCRITTA TRAMITE POSTA CARTACEA.....	14
4.3 SEGNALEZIONE IN FORMA ORALE TRAMITE LA PIATTAFORMA WB	15
4.4 SEGNALEZIONE TRAMITE RICHIESTA DI INCONTRO DIRETTO	15
5. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALEZIONI PER CANALI INTERNI	16
5.1 RICEZIONE E REGISTRAZIONE DELLA SEGNALEZIONE	17
5.2 VALUTAZIONE PRELIMINARE E CLASSIFICAZIONE DELLE SEGNALEZIONI.....	18
5.3 VERIFICHE E INDAGINI INTERNE.....	19
5.4 RISCONTRO ALLA SEGNALEZIONE	19
5.5 CONCLUSIONE DEL PROCESSO.....	20
5.5.1 Escalation in caso di segnalazioni riguardanti i vertici aziendali	21
5.6 REPORTING AI VERTICI AZIENDALI	21
5.7 CONSERVAZIONE DELLE SEGNALEZIONI E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE	21
6. PRINCIPI E TUTELE	23
6.1 RISERVATEZZA.....	24
6.2 DIVIETO DI RITORSIONE	25
6.3 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ	26
6.4 MISURE DI SOSTEGNO	26
7. SISTEMA DISCIPLINARE	27
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	28
9. I CANALI DI SEGNALEZIONE ESTERNI, DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	30
9.1 I CANALI DI SEGNALEZIONE ESTERNI DI ANAC	30
9.2 LA DIVULGAZIONE PUBBLICA	30

9.3 DENUNCIA ALL' AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....31

10. PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO32

1. INTRODUZIONE

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” (di seguito il “**Decreto**”), ha esteso in maniera significativa il perimetro di applicazione della disciplina in materia di segnalazioni, in precedenza limitata, per il settore privato, ai soli enti dotati di *Modello di organizzazione, gestione e controllo* ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

In particolare, il Decreto individua e disciplina i soggetti segnalanti, l’oggetto delle segnalazioni di violazione, i canali da istituire e prevedere, gli adempimenti e le tutele che le società sono tenute a implementare e garantire, definendone inoltre i criteri e le tempistiche di adeguamento.

Poiché la gestione delle segnalazioni comporta la raccolta e il trattamento di dati personali, trova applicazione la normativa rilevante in materia di protezione dei dati personali. Tale normativa comprende il Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, datato 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito “**GDPR**”) e il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, insieme al Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito congiuntamente denominati “**Codice Privacy**”).

Finint Infrastrutture SGR S.p.A. (di seguito anche “**Infra SGR**”, “**SGR**” o la “**Società**”) si era già dotata di un sistema per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni di violazione, ed alla luce delle sopra delineate modifiche normative, ha provveduto a rivederne le logiche e gli strumenti, sentite le rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell’art. 4, comma 1 del Decreto, qualora presenti.

Si precisa che, nell’impostazione di tale sistema di segnalazioni, la Società ha inoltre tenuto in debita considerazione quanto riportato dalle “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*” approvate da ANAC con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 (di seguito anche “*Linee Guida Anac*”).

Si precisa inoltre che con riguardo al sistema di segnalazione da parte del personale di SGR di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l’attività bancaria (art. 52-bis, comma 1, TUB) o l’attività finanziaria svolta, nonché del Regolamento (UE) n. 596/2014 (art. 4 – undecies, TUF), non soggetti all’ambito di applicazione del Decreto in forza di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b D. Lgs. 24/2023 (cfr. il successivo paragrafo 3.2), si rimanda alla disciplina specifica prevista nell’apposita “*Policy per la gestione delle segnalazioni di violazioni bancarie e finanziarie*”.

1.1. SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente Regolamento (di seguito per brevità il “**Regolamento Whistleblowing**” o il “**Regolamento**”) ha lo scopo di descrivere e disciplinare il sistema di segnalazioni implementato dalla Società, fornendo opportune indicazioni ai segnalanti al fine di poter effettuare una segnalazione e delineandone il relativo processo di gestione ai sensi del D. Lgs. 24/2023.

In particolare, il presente documento:

- definisce l’ambito di applicazione del sistema di segnalazione;
- identifica i soggetti che possono effettuare le segnalazioni;
- circoscrive il perimetro delle condotte, avvenimenti o azioni che possono essere oggetto di segnalazione;
- identifica i canali attraverso cui possono essere effettuate le segnalazioni;
- identifica e prescrive i principi e le regole generali che governano il processo di segnalazione, ivi incluse le tutele per il soggetto segnalante e per il soggetto segnalato, nonché le conseguenze di eventuali abusi nell’utilizzo dei canali istituiti;
- definisce il processo di gestione delle Segnalazioni nelle sue varie fasi, identificandone i ruoli, le responsabilità e le modalità operative.

Il documento, infine, fornisce informazioni i) sull’accessibilità ai c.d. **canali di segnalazione esterni** istituiti a cura dell’Autorità Nazionale di Anticorruzione – ANAC, ii) sulla c.d. **divulgazione pubblica**, specificandone i relativi presupposti e i limiti di accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 15 del Decreto, nonché iii) sulla possibilità di effettuare denunce all’Autorità Giudiziaria.

1.2. AMBITO DI APPLICAZIONE

Il Regolamento Whistleblowing si applica ai soggetti interessati in qualità di Segnalante e Segnalato, come di seguito definiti, nonché alle figure e funzioni aziendali identificate dalla Società e coinvolte nella gestione della segnalazione di violazione ricevuta.

1.3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- **Contesto Lavorativo:** le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell’ambito dei rapporti di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, del Decreto, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all’autorità giudiziaria o contabile.

- **Gestore delle Segnalazioni:** Il soggetto gestore delle segnalazioni, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 24 marzo 2023, dovrà essere *“una persona o un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato (...) ovvero un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato”*. Tale soggetto potrà coinvolgere anche altre funzioni aziendali, a condizione che sia costantemente garantita la riservatezza dell'identità del Segnalante e siano espressamente autorizzate a trattare dati ai sensi del GDPR. In Infra SGR tale soggetto è identificato come al Paragrafo 5 *“Processo di Gestione delle Segnalazioni per Canali Interni”* del presente Regolamento.
- **Soggetto Segnalante o Segnalante:** La persona fisica che effettua la Segnalazione o la divulgazione pubblica, come meglio delineati al Paragrafo 3.1. *“I Soggetti Segnalanti”*.
- **Soggetto Segnalato o Segnalato:** La persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione ovvero nella divulgazione pubblica come persona alla quale la violazione è attribuita o che è comunque implicata in tale violazione.
- **Segnalazione:** Comunicazione scritta od orale di informazione sulle Violazioni effettuata dal Soggetto Segnalante, attraverso uno dei canali di segnalazione previsti. La Segnalazione deve avere le forme e i contenuti minimi previsti nel Paragrafo 3.2.2. *“Forma e contenuti minimi della Segnalazione con Canali Interni”*.
- **Violazione:** La Violazione consiste in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo e riconducibili a quanto delineato al Paragrafo 3.2. *“Oggetto della Segnalazione – le Violazioni”*.

2. RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

2.1. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Infra SGR:

- nomina il Gestore delle Segnalazioni;
- approva il sistema di Segnalazione delle Violazioni ex D. Lgs. 24/2023, così come delineato nel presente Regolamento;
- approva la “Relazione annuale sul corretto funzionamento del sistema di segnalazione delle violazioni ex D. Lgs. 24/2023”, contenente le informazioni aggregate sulle risultanze dell’attività svolta a seguito delle Segnalazioni ricevute, nel rispetto del principio di riservatezza;
- incentiva l’uso dei canali interni di Segnalazione e favorisce la diffusione di una cultura della legalità mediante attività di formazione e informazione verso il personale a cura delle funzioni preposte.

2.2. COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale della Società vigila, anche sulla base dei contenuti della relazione annuale del Gestore delle Segnalazioni e di eventuali ulteriori informazioni che tempo per tempo riterrà opportuno acquisire (sempre nel rispetto del principio di riservatezza), sulla completezza, adeguatezza, funzionalità ed affidabilità del processo di Segnalazione delle Violazioni.

3. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE

3.1 I SOGGETTI SEGNALANTI

I Soggetti Segnalanti cui il presente Regolamento si rivolge sono:

- i) tutte le persone assunte dalla Società con contratto di lavoro, a tempo indeterminato o a tempo determinato, a tempo pieno o a tempo parziale, inclusi il contratto di lavoro intermittente, di apprendistato, di lavoro accessorio, o tramite contratto di somministrazione di lavoro, nonché i prestatori di lavoro occasionale di cui all'art. 54-bis del D.L. 24 aprile 2017, n. 50;
- ii) tutti i lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 2222 del codice civile e del Capo I della L. 22 maggio 2017, n. 81 (esclusi gli imprenditori, anche piccoli);
- iii) i collaboratori coordinati e continuativi ai sensi dell'art. 409, n. 3 del codice di procedura civile;
- iv) gli stagisti, i volontari e i tirocinanti presso la Società;
- v) le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza e rappresentanza (anche di fatto) della Società, gli azionisti;
- vi) i lavoratori o collaboratori dei soggetti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, i liberi professionisti e i consulenti, che prestino la propria attività presso la Società.

Rientrano tra i Segnalanti anche le persone:

- vii) il cui rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- viii) durante il periodo di prova;
- ix) dopo lo scioglimento del rapporto, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto.

3.2 OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE – LE VIOLAZIONI

I Soggetti Segnalanti possono effettuare Segnalazioni di Violazioni consistenti in comportamenti, atti od omissioni, che ledono l'integrità della Società, di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio Contesto Lavorativo e relative a:

- condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e violazioni del Modello 231, ove presente;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione della normativa europea o nazionale di cui all'Allegato¹ al Decreto o della normativa interna di attuazione degli atti dell'Unione Europea

¹Le Linee Guida ANAC, a p. 27, "*precisa[no] che le disposizioni normative contenute nell'Allegato 1 sono da intendersi come un riferimento dinamico in quanto vanno naturalmente adeguate al variare della normativa stessa*".

indicati nell'allegato alla Direttiva (UE) 2019/1937 (seppur non presenti nell'Allegato al Decreto), relativamente ai seguenti settori:

- appalti pubblici;
 - servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
 - sicurezza e conformità dei prodotti;
 - sicurezza dei trasporti;
 - tutela dell'ambiente;
 - radioprotezione e sicurezza nucleare;
 - sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;
 - salute pubblica;
 - protezione dei consumatori;
 - tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi²;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea (a titolo esemplificativo, le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione Europea);
 - atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo, violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di stato);
 - atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

La Segnalazione dovrà avere ad oggetto:

- violazioni commesse o che potrebbero essere state commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
- violazioni non ancora compiute ma che il Segnalante ritiene che potrebbero essere commesse, sulla base di fondati e circostanziati sospetti;
- condotte volte ad occultare le Violazioni sopra indicate.

²A titolo esemplificativo, come affermato dalle Linee Guida ANAC “Si pensi ai cd. reati ambientali quali, scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi. Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione. Si pensi ad esempio a un'impresa che opera sul mercato in posizione dominante. La legge non impedisce a tale impresa di conquistare, grazie ai suoi meriti e alle sue capacità, una posizione dominante su un mercato, né di garantire che concorrenti meno efficienti restino sul mercato. Tuttavia, detta impresa potrebbe pregiudicare, con il proprio comportamento, una concorrenza effettiva e leale nel mercato interno tramite il ricorso alle cd. pratiche abusive (adozione di prezzi cd. predatori, sconti target, vendite abbinate) contravvenendo alla tutela della libera concorrenza.”

Sono escluse:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse personale del Segnalante che attengano esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate³;
- le segnalazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale;
- le segnalazioni relative a violazioni già disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell’Unione europea e nelle disposizioni attuative dell’ordinamento italiano, indicate nella parte II dell’Allegato al Decreto, che già garantiscono apposite procedure di segnalazione in alcuni settori speciali (servizi finanziari; prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza nei trasporti; tutela dell’ambiente)⁴.

Tra le informazioni sulle Violazioni segnalabili o denunciabili, non sono inoltre ricomprese le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

3.2.1 Esempi di fatti o condotte che possono essere segnalati

Al fine di agevolare l’identificazione dei fatti che possono essere oggetto di Segnalazione, si riporta di seguito un elenco, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, di condotte/comportamenti rilevanti:

- promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altra utilità (omaggi, ospitalità, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) a un pubblico ufficiale o

³ A titolo esemplificativo, come affermato dalle Linee Guida ANAC “Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro e fasi precontenziose, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro in assenza di lesioni dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato”.

⁴ A titolo esemplificativo, nel settore “servizi finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo” restano fermi l’applicazione rispettivamente dell’articolo 52-ter del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del Testo Unico della Finanza. Tali disposizioni contemplano, oltre a specifici canali di comunicazione interni, anche un canale esterno, avente come destinatario la Banca d’Italia o la Consob, a seconda del riparto di vigilanza. **I presupposti e le modalità di gestione di tali segnalazioni relative a violazioni in ambito bancario o finanziario sono disciplinati in via separata nella “Policy per la segnalazione delle violazioni bancarie e finanziarie”, adottata dalla Società.** In materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo trova applicazione il D.Lgs. 231/2007 così come modificato dal D.Lgs. 90/2017 che ha introdotto l’art. 48 riguardante i sistemi interni di segnalazione delle violazioni. Inoltre, nel settore “sicurezza dei trasporti”, rimane ferma l’applicazione delle norme in tema di monitoraggio degli eventi nel settore aviazione civile, di responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo, nonché le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri; infine con riferimento al settore “tutela dell’ambiente”, continueranno a trovare applicazione le norme speciali sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi.

incaricato di pubblico servizio come contropartita per l'esercizio delle sue funzioni o per il compimento di un atto contrario ai propri doveri di ufficio (ad es. agevolazione di una pratica);

- manomissione di documenti attraverso la manipolazione o falsificazione di documenti aziendali o documenti ufficiali, al fine di ottenere un vantaggio illecito o ingannare le autorità competenti;
- comportamenti volti a ostacolare le attività di controllo delle Autorità di Vigilanza (ad es. omessa consegna di documentazione, presentazione di informazioni false o fuorvianti);
- promessa o dazione di una somma di danaro o concessione di altre utilità (omaggi di non modico valore, ospitalità, pranzi, cene, ecc. non consentiti in base alle procedure aziendali) volti a corrompere fornitori o clienti;
- accordi con fornitori o consulenti per far risultare come eseguite prestazioni inesistenti;
- violazione della protezione dei dati personali attraverso la raccolta, archiviazione o elaborazione di dati personali dei clienti senza il loro consenso esplicito o senza adottare misure adeguate di sicurezza per proteggere tali dati da accessi non autorizzati o violazioni;
- implementazione di un sistema informatico al fine di eludere le norme europee sulla protezione dei dati personali e sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi di dati raccolti senza il consenso esplicito dei titolari e trasferimento di essi in paesi terzi che non garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati;
- indebita diffusione di dati, notizie, o altre informazioni avente carattere riservato;
- comportamenti che possano anche solo potenzialmente arrecare conseguenze sfavorevoli a terzi investitori, derivanti dall'utilizzo di informazioni confidenziali e finalizzato a falsificare il regolare meccanismo di determinazione dei prezzi degli strumenti finanziari;
- comportamenti volti ad ottenere, da parte dello Stato, della Comunità Europea o di altro Ente Pubblico nazionale ed estero, qualsiasi tipo di contributo, finanziamento, mutuo agevolato o altra erogazione dello stesso tipo, per mezzo di dichiarazioni e/o documenti allo scopo alterati o falsificati, o per il tramite di informazioni omesse o, più genericamente, per il tramite di artifici o raggiri, compresi quelli realizzati per mezzo di un sistema informatico o telematico, volti ad indurre in errore l'ente erogatore.

3.2.2 Forma e contenuti minimi della Segnalazione con canali interni

È necessario che la Segnalazione sia il più possibile circostanziata ed offra il maggior numero di elementi al fine di consentirne una opportuna gestione e di darne adeguato seguito.

A tale fine, la Segnalazione deve contenere i seguenti elementi essenziali:

- a. **Oggetto:** una chiara descrizione della Violazione oggetto di Segnalazione, con indicazione delle circostanze di tempo e luogo in cui sono stati commessi i fatti/comportamenti descritti;

- b. **Soggetto Segnalato e altri soggetti coinvolti:** qualsiasi elemento (come la funzione/ruolo aziendale) che consenta un'agevole identificazione del/i presunto/i autore/i della Violazione segnalata o di altri soggetti eventualmente coinvolti.

Inoltre, il Segnalante potrà indicare/fornire i seguenti ulteriori elementi:

- c. le **proprie generalità**;
- d. **eventuale documentazione** che possa confermare la fondatezza della Violazione o meglio circostanziarla;
- e. **ogni altra informazione** che possa agevolare la raccolta di evidenze su quanto segnalato.

Si rammenta che la Segnalazione NON deve assumere toni ingiuriosi o contenere offese personali. L'utilizzo di tali espressioni potrà essere sottoposto, a cura del Gestore della Segnalazione, alle funzioni aziendali competenti per le valutazioni del caso, comprese quelle disciplinari.

Si precisa che la Società accetta altresì Segnalazioni in forma anonima (da intendersi quali Segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del Segnalante), purché presentino gli elementi essenziali di cui sopra.

4. CANALI DI SEGNALEZIONE INTERNI

Infra SGR ha istituito i seguenti Canali di Segnalazione Interni (che consentono Segnalazioni in forma scritta o orale):

4.1 SEGNALEZIONE IN FORMA SCRITTA TRAMITE PIATTAFORMA

La Società ha adottato, come canale preferenziale per la gestione delle Segnalazioni, un'apposita piattaforma (di seguito anche "**Piattaforma WB**"), messa a disposizione da un fornitore di servizi specializzato.

La Piattaforma WB è strutturata in modo da garantire che:

- durante il processo di segnalazione le informazioni acquisite rispettino i principi di protezione dei dati personali e massima riservatezza. Ciò avviene tramite l'adozione di tecniche di cifratura e l'attuazione di misure di sicurezza tecnico-organizzative definite, valutate ed implementate anche alla luce di una valutazione d'impatto ex art. 35 del GDPR, svolta previamente al trattamento;
- solo il Gestore delle Segnalazioni e le persone coinvolte nella gestione della Segnalazione autorizzate dalla Società al trattamento dei dati personali abbiano accesso alle informazioni rilevanti;
- sia disponibile in modo continuo 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

L'accesso alla Piattaforma WB può avvenire direttamente, digitando, o copiando in un *browser* Internet il seguente indirizzo: <https://infragr.segnalazioni.net/>.

All'atto dell'accesso alla Piattaforma WB sono disponibili tutte le istruzioni necessarie per procedere all'invio di una Segnalazione anche anonima.

Prima dell'invio di una Segnalazione, la Piattaforma WB richiede la definizione di una password e fornisce un Numero di Segnalazione. Tali credenziali di accesso consentono di verificare lo stato della segnalazione, ottenere informazioni sull'esito e, se desiderato, comunicare anche in modo anonimo con il Gestore delle Segnalazioni.

Il Gestore delle Segnalazioni accede alla Piattaforma WB per consultare tutte le Segnalazioni ricevute e svolgere le attività di verifica.

4.2 SEGNALEZIONE SCRITTA TRAMITE POSTA CARTACEA

La Segnalazione può essere effettuata per iscritto, a mezzo corrispondenza indirizzata al Gestore delle Segnalazioni, da inviare alla sede di Finint Infrastrutture SGR S.p.A., Sestiere San Polo 2237 a Venezia, con la seguente modalità: utilizzo di due buste chiuse, la prima con i dati identificativi del segnalante

unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento mentre la seconda con la Segnalazione (in modo da separare i dati identificativi del Segnalante dalla Segnalazione). Entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata" al Gestore delle Segnalazioni. Tale Segnalazione sarà poi inserita nell'apposito Registro delle Segnalazioni a cura del Gestore delle Segnalazioni.

4.3 SEGNALAZIONE IN FORMA ORALE TRAMITE LA PIATTAFORMA WB

La Piattaforma WB prevede anche la possibilità di registrare un messaggio vocale. In questo caso è sufficiente accedere alla pagina "Inviare una Segnalazione".

A ulteriore protezione della riservatezza del Segnalante, la Piattaforma WB procede in automatico alla modifica della voce, rendendola non riconoscibile. La Segnalazione, previo consenso del Segnalante da esprimere spuntando l'apposita casella presente alla pagina "Inviare una Segnalazione", è documentata a cura del Gestore delle Segnalazioni mediante trascrizione integrale.

4.4 SEGNALAZIONE TRAMITE RICHIESTA DI INCONTRO DIRETTO

La Segnalazione può essere effettuata mediante richiesta di fissazione di un incontro diretto con il Gestore delle Segnalazioni, veicolata per il tramite di uno dei Canali Interni istituiti, ovvero tramite la Piattaforma WB. Tale incontro dovrà essere organizzato entro un termine ragionevole.

In tale caso, previo consenso del Segnalante, la Segnalazione è documentata a cura del Gestore delle Segnalazioni, mediante predisposizione di un verbale, che il Segnalante può verificare, rettificare e confermare mediante la propria sottoscrizione (conservato poi coerentemente con i principi di cui al presente Regolamento).

5. PROCESSO DI GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI PER CANALI INTERNI

Infra SGR ha identificato, ai sensi dell'art. 4 del Decreto, il Responsabile della Funzione Internal Audit come **Gestore delle Segnalazioni** quale soggetto espressamente autorizzato a trattare i dati di cui al presente processo ai sensi dell'art. 29 e 32 del GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* del Codice Privacy.

Si prevede che le autorizzazioni al trattamento dei dati personali siano rilasciate da Infra SGR, ove necessario, ad ulteriori persone coinvolte – da indentificarsi in un numero limitato e strettamente connesso alle esigenze emerse sempre per garantire la riservatezza – nella gestione della Segnalazione anche diverse dal Gestore delle Segnalazioni, in base alle necessità di indagine del caso di specie.

Tali soggetti sono adeguatamente e specificatamente formati anche in materia di protezione e sicurezza dei dati personali.

I Canali di Segnalazione Interni assicurano, anche tramite strumenti di crittografia, protezione dei dati personali e la riservatezza:

- i. dell'identità del Segnalante e del Segnalato;
- ii. del contenuto della Segnalazione;
- iii. della documentazione relativa alla Segnalazione.

Il Gestore delle Segnalazioni:

- darà diligente avviso di ricezione e diligente seguito alla Segnalazione;
- valuterà la completezza e fondatezza delle informazioni;
- manterrà le interlocuzioni con il Segnalante e potrà richiedere, se necessario, integrazioni o ulteriori confronti ed approfondimenti;
- potrà interfacciarsi con altre funzioni e figure aziendali per richiederne la collaborazione per una migliore istruttoria ed analisi della Segnalazione, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed al presente Regolamento;
- potrà svolgere attività di indagine anche con il coinvolgimento di consulenti esterni, nell'assoluto rispetto delle garanzie di riservatezza di cui al Decreto ed al presente Regolamento.

Per converso, al Gestore delle Segnalazioni non spetta accertare le responsabilità individuali, qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società.

Laddove il Gestore delle Segnalazioni versi in un'ipotesi di conflitto di interessi rispetto ad una specifica Segnalazione (in quanto, ad esempio, Soggetto Segnalato o qualora voglia qualificarsi come Segnalante), si ritiene che ricorra una delle condizioni per accedere ai Canali di Segnalazione Esterna

ad ANAC (di cui al Paragrafo 9.1), non potendo essere assicurato che alla Segnalazione sia dato efficace seguito.

Nei casi in cui la Segnalazione sia relativa a Violazioni riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e/o violazioni del Modello 231, ove presente (di cui al primo alinea del Paragrafo 3.2. “*Oggetto della Segnalazione – le Violazioni*”) e non riguardi Violazioni ascrivibili all’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 o ad uno dei suoi componenti, il Gestore delle Segnalazioni informerà tempestivamente l’Organismo di Vigilanza medesimo, ove istituito, con flussi informativi che dovranno riguardare anche tutte le successive fasi del seguito della Segnalazione.

Nel caso in cui la Segnalazione sia presentata ad un soggetto diverso rispetto al Gestore delle Segnalazioni e qualificata come Segnalazione oggetto del presente Regolamento dallo stesso Soggetto Segnalante, oppure la volontà di avvalersi delle tutele del Decreto si desuma da comportamenti concludenti, il soggetto che riceve la Segnalazione dovrà trasmettere quest’ultima al Gestore delle Segnalazioni entro 7 (sette) giorni dal suo ricevimento, dando contestuale notizia scritta della trasmissione al Segnalante. Diversamente, se il Segnalante non dichiara espressamente di voler beneficiare delle tutele, o detta volontà non sia desumibile dalla Segnalazione, detta Segnalazione potrà essere considerata e trattata quale segnalazione ordinaria, in quanto tale estranea al presente regolamento ed alla disciplina del Decreto, e gestita dalle funzioni aziendali competenti.

Viene di seguito delineato il processo di gestione delle Segnalazioni, con particolare riferimento alle seguenti fasi:

1. ricezione e registrazione della Segnalazione;
2. valutazione preliminare e classificazione della Segnalazione;
3. verifiche e indagini;
4. riscontro alla Segnalazione;
5. conclusione del processo;
6. *reporting* ai Vertici Aziendali;
7. conservazione delle Segnalazioni e della relativa documentazione.

5.1 RICEZIONE E REGISTRAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

A seguito della Segnalazione pervenuta attraverso i Canali Interni, il Gestore delle Segnalazioni invia al Segnalante avviso di ricevimento entro 7 (sette) giorni dalla data di ricezione della Segnalazione stessa. Si precisa che tale avviso di ricevimento non costituisce una conferma dell’ammissibilità della Segnalazione.

All'atto della ricezione di una Segnalazione con canale diverso rispetto alla Piattaforma WB, il Gestore delle Segnalazioni provvede ad inserire la Segnalazione all'interno della Piattaforma WB stessa che attribuisce un numero identificativo progressivo che ne consente l'identificazione univoca.

La Piattaforma WB funge anche da Registro delle Segnalazioni e contiene almeno i seguenti campi che si aggiornano coerentemente con gli esiti delle attività di cui alle fasi successive del processo delineato nel presente Regolamento:

- Id/protocollo identificativo;
- Data di ricezione;
- Canale di ricezione della Segnalazione;
- Classificazione della Segnalazione, secondo gli esiti della fase di valutazione di cui al Paragrafo 5.2 “*Valutazione preliminare e classificazione delle Segnalazioni*”;
- Data avvio indagine (qualora prevista);
- Conclusione.

5.2 VALUTAZIONE PRELIMINARE E CLASSIFICAZIONE DELLE SEGNALAZIONI

Il Gestore della Segnalazione provvede tempestivamente alla presa in carico e all'analisi preliminare della Segnalazione ricevuta.

Se necessario, e laddove le modalità di Segnalazione lo consentano, il Gestore della Segnalazione può richiedere ulteriori informazioni o documentazione a supporto al Soggetto Segnalante, al fine di permettere una valutazione maggiormente esaustiva e concludente della Segnalazione, sempre per il tramite dei canali a ciò dedicati.

A seguito di tali analisi e valutazione preliminari, il Gestore della Segnalazione provvede a classificare la Segnalazione in una delle seguenti categorie, che implicano un diverso e specifico workflow di gestione della Segnalazione stessa:

- a) Segnalazione non rilevante: Segnalazione non riconducibile a Violazioni di cui al presente Regolamento o effettuata da soggetti non rientranti nei Soggetti Segnalanti. Il Gestore della Segnalazione, qualora ritenesse la Segnalazione fondata e circostanziata, ma non rilevante ai fini del presente Regolamento, può sottoporre la Segnalazione stessa all'attenzione delle altre Funzioni aziendali ritenute competenti;
- b) Segnalazione non trattabile: a conclusione della fase di esame e/o a seguito dell'eventuale richiesta di ulteriori informazioni, ove non sia stato possibile raccogliere sufficienti informazioni al fine di potere procedere con ulteriori indagini;

- c) Segnalazione rilevante e trattabile: in caso di Segnalazioni che si confermino sufficientemente circostanziate e attinenti al perimetro del presente Regolamento, il Gestore della Segnalazione dà avvio alla fase di verifica e indagine, descritta al Paragrafo successivo.

5.3 VERIFICHE E INDAGINI INTERNE

Al termine della fase di valutazione preliminare, laddove la Segnalazione ricevuta sia stata classificata come “rilevante e trattabile”, il Gestore delle Segnalazioni procede con l’avvio delle verifiche e indagini interne al fine di raccogliere ulteriori informazioni di dettaglio e verificare la fondatezza dei fatti segnalati.

Il Gestore delle Segnalazioni si riserva la facoltà di richiedere ulteriori informazioni o documentazione al Soggetto Segnalante, nonché di coinvolgerlo nella fase di istruttoria e di fornire allo stesso eventuali informazioni circa l’avvio e lo stato avanzamento dell’istruttoria.

Il Segnalato può essere sentito (o su sua richiesta viene sentito) nel processo di gestione della Segnalazione interna, anche attraverso l’acquisizione di osservazioni scritte e documenti o *file* audio /foto.

Nell’ambito dell’attività istruttoria, il Gestore delle Segnalazioni può avvalersi del supporto dei Responsabili delle Funzioni Aziendali di controllo di Infra SGR, di strutture/Funzioni aziendali adeguatamente qualificate (anche acquisendo atti o documenti) e/o di consulenti esterni (fornendo le dovute garanzie di riservatezza e tutele come indicate nel Paragrafo 5).

In ogni caso, le attività di verifica svolte saranno inoltre espletate nel rispetto e nei limiti della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché della normativa in materia di controlli a distanza ex art. 4 della L. 300/1970 ss.mm. (c.d. Statuto dei Lavoratori) e di divieto di indagine sulle opinioni dei lavoratori, ed ex art. 8 della L. 300/1970 e dell’art. 10 del D.Lgs. 276/2003.

Nei casi in cui la Segnalazione sia relativa a Violazioni riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e violazioni del Modello 231, ove presente (di cui al primo alinea del Paragrafo 3.2. “*Oggetto della Segnalazione – le Violazioni*”), il Gestore delle Segnalazioni informerà tempestivamente l’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, ove istituito, garantendo successivamente adeguati flussi informativi riguardo al progressivo sviluppo del seguito della Segnalazione.

5.4 RISCONTRO ALLA SEGNALEZIONE

Entro 3 (tre) mesi dalla data dell’avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro 3 (tre) mesi dalla scadenza del termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione della Segnalazione, il Gestore delle Segnalazioni provvede a dare riscontro al Segnalante relativamente alla Segnalazione, mediante uno dei

canali interni a disposizione, nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali e di riservatezza, in merito al seguito che è stato dato o che s'intende dare alla Segnalazione.

Tale riscontro può consistere, ad esempio, nella comunicazione dell'archiviazione, nell'avvio di un'inchiesta interna ed eventualmente nelle relative risultanze, nei provvedimenti adottati per affrontare la questione sollevata, nel rinvio a un'autorità competente per ulteriori indagini; il medesimo riscontro può anche essere meramente interlocutorio, giacché potrà consistere nella comunicazione delle informazioni relative a tutte le attività sopra descritte che si intendono intraprendere e dello stato di avanzamento dell'istruttoria. In tale ultimo caso, terminata l'istruttoria, anche gli esiti della stessa dovranno comunque essere comunicati alla persona Segnalante.

5.5 CONCLUSIONE DEL PROCESSO

All'esito della fase di analisi, il Gestore delle Segnalazioni redige un rapporto scritto – comunque nel rispetto del principio di riservatezza - in cui dovranno risultare:

- a) gli elementi descrittivi della Violazione (es: luogo e data di svolgimento dei fatti, elementi di prova e documentali);
- b) le verifiche svolte, gli esiti delle stesse e i soggetti aziendali o terzi coinvolti nella fase di analisi;
- c) una valutazione di sintesi del processo di analisi con indicazione delle fattispecie accertate e delle relative motivazioni;
- d) l'esito e la conclusione dell'analisi e le eventuali azioni da intraprendere.

In esito all'attività di verifica ed indagine di cui sopra, il Gestore delle Segnalazioni:

- i. laddove ravvisi elementi di fondatezza della Segnalazione, si rivolge alle funzioni aziendali competenti (anche condividendo il rapporto predisposto) perché queste individuino e intraprendano le conseguenti iniziative (anche disciplinari e/o giudiziali), di loro esclusiva spettanza;
- ii. laddove, invece, ravvisi elementi di manifesta infondatezza della Segnalazione, ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione;
- iii. laddove, infine, ravvisi elementi di effettuazione con dolo o colpa grave della Segnalazione manifestamente infondata, provvede come sopra previsto sub (i) e dispone l'archiviazione come sopra previsto sub (ii).

Nei casi in cui la Segnalazione sia relativa a Violazioni riconducibili a condotte illecite rilevanti ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 231/2001 e violazioni del Modello 231 qualora presente (di cui al primo alinea del Paragrafo 3.2. “*Oggetto della Segnalazione – le Violazioni*”), il Gestore delle Segnalazioni trasmetterà all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001, ove istituito, il suddetto rapporto, per eventuali sue osservazioni/raccomandazioni.

5.5.1 Escalation in caso di segnalazioni riguardanti i vertici aziendali

In caso di Segnalazioni che riguardino i soggetti deputati a decidere eventuali misure disciplinari o altre azioni, il Gestore delle Segnalazioni coinvolge immediatamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Delegato, al fine di coordinare e definire il successivo processo di indagine.

In caso di Segnalazioni che riguardino il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato e/o un Consigliere di Amministrazione, il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Collegio Sindacale.

In caso di Segnalazioni che riguardino il Presidente del Collegio Sindacale e/o un componente del Collegio Sindacale/Organismo di Vigilanza (quest'ultimo, se istituito), il Gestore delle Segnalazioni dà comunicazione immediata al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed al Consigliere Indipendente referente della Funzione Internal Audit, laddove nominato.

5.6 REPORTING AI VERTICI AZIENDALI

Gli esiti delle valutazioni di tutte le Segnalazioni ricevute confluiranno in una reportistica ad hoc che sarà oggetto di informativa su base periodica al Consiglio di Amministrazione/Collegio Sindacale.

Il Gestore delle Segnalazioni ha la responsabilità di informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale e l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 (qualora istituito e già non precedentemente informato), circa l'esito delle indagini e valutazioni effettuate rispetto alle Segnalazioni rivelatesi fondate.

Annualmente il Gestore delle Segnalazioni redige la "Relazione annuale sul corretto funzionamento del sistema di segnalazione delle violazioni ex D. Lgs. 24/2023" e la sottopone al Consiglio di Amministrazione della Società, avendo cura di rispettare il principio di riservatezza.

5.7 CONSERVAZIONE DELLE SEGNALEZIONI E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale del processo di segnalazione, o fino a conclusione del procedimento giudiziale o disciplinare eventualmente conseguito nei confronti del Segnalato o del Segnalante, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del Decreto e del principio di cui agli articoli 5, Paragrafo 1, lettera e), del GDPR (limitazione della conservazione) e 3, comma 1, lettera e), del D. Lgs. n. 51 del 2018.

Si precisa in particolare che per le Segnalazioni non rilevanti e non trattabili si prevede la conservazione per un massimo di 12 mesi dal completamento della verifica dei fatti esposti.

6. PRINCIPI E TUTELE

Di seguito si riportano i principi e le tutele che la Società si impegna a garantire nel processo di gestione delle Segnalazioni.

La corretta gestione del sistema di Segnalazioni supporta la diffusione di una cultura dell'etica, della trasparenza e della legalità all'interno di Infra SGR. Tale scopo può essere raggiunto solo se i Segnalanti hanno a disposizione non solo i canali di segnalazione, ma anche la garanzia di non subire ritorsioni da parte di colleghi o superiori o di altri esponenti della Società o di rischiare di vedere la propria Segnalazione inascoltata.

Infra SGR a tal fine tutela il Segnalante garantendo la riservatezza sulla sua identità e prevedendo espressamente il divieto di atti di ritorsione per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione, coerentemente alle previsioni del Decreto, oltre alle limitazioni di responsabilità di cui all'art. 20 del Decreto.

Tali tutele e le misure di protezione previste dal Decreto in favore del Segnalante si applicano, valorizzando la buona fede del Segnalante stesso, solo se ricorrono le seguenti condizioni:

- il Segnalante, al momento della Segnalazione, della divulgazione pubblica o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, aveva fondato motivo di ritenere che le Violazioni segnalate fossero vere e rientrassero nell'ambito oggettivo di applicazione riportato nel Paragrafo 3.2 "Oggetto della Segnalazione – le Violazioni",
- la Segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata nel rispetto delle previsioni del presente Regolamento, nonché delle disposizioni del Decreto.

Tali tutele non sono garantite qualora sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o calunnia, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Inoltre, tali tutele e misure di protezione si applicano anche in favore:

- dei cosiddetti "facilitatori", ovvero le persone fisiche che, operanti nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante, lo assistono nel processo di segnalazione;
- delle persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante e/o che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- dei colleghi di lavoro del Segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con quest'ultimo un rapporto stabile ed abituale;
- degli enti di proprietà del Segnalante o per i quali lo stesso lavora nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del Segnalante. A tali soggetti il presente Regolamento fa sintetico riferimento anche come "Altri Soggetti Tutelati".

Eventuali comportamenti in violazione delle tutele previste in favore del Segnalante e degli ulteriori soggetti sopra indicati potranno dare origine a procedimenti disciplinari nei confronti del responsabile e potranno essere sanzionati da ANAC con una sanzione amministrativa pecuniaria, secondo quanto previsto dall'art. 21 del Decreto.

6.1 RISERVATEZZA

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, degli eventuali facilitatori e degli altri soggetti menzionati nella Segnalazione, nonché la riservatezza del contenuto della Segnalazione e della documentazione trasmessa.

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

L'identità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi – direttamente o indirettamente – tale identità non può essere rivelata senza l'espresso consenso del Segnalante a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o dare seguito alle Segnalazioni, come identificati nel presente Regolamento.

Inoltre, l'identità del Segnalante:

- nell'ambito del procedimento penale, è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale;
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti, non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria;
- nell'ambito del procedimento disciplinare, non può essere rivelata, qualora la contestazione del relativo addebito sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla Segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata in tutto o in parte sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto incolpato, la Segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità. In tal caso, dovrà essere data comunicazione scritta al Segnalante delle ragioni della rivelazione dei dati riservati e gli dovrà essere richiesto per iscritto se intenda prestare il consenso a rivelare la propria identità, con avviso che – in caso contrario – la Segnalazione non potrà essere utilizzata nel procedimento disciplinare.

È inoltre dato avviso al Segnalante per iscritto delle ragioni della rivelazione dei dati riservati, quando la rivelazione dell'identità del Segnalante e delle informazioni da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, sia indispensabile alla difesa del Segnalato.

L'identità del Segnalato, del facilitatore e delle persone comunque coinvolte e menzionate nella Segnalazione sono tutelate fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, con le medesime garanzie previste in favore del Segnalante al presente Paragrafo.

6.2 DIVIETO DI RITORSIONE

I Segnalanti non possono subire alcuna forma di ritorsione per aver effettuato una Segnalazione, rispettando le condizioni per l'applicazione delle tutele ai sensi del Decreto. Anche gli Altri Soggetti Tutelati non possono subire alcuna forma di ritorsione a causa del ruolo assunto nell'ambito del processo di Segnalazione o del particolare rapporto che li lega al Segnalante (che abbia effettuato una segnalazione nel rispetto delle condizioni per l'applicazione delle tutele ai sensi del Decreto).

Per **ritorsione** si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in conseguenza della Segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

A titolo esemplificativo, possono essere considerate ritorsioni, in presenza di tutti i requisiti della relativa nozione sopra riferita:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta promozione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detta conversione, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine (laddove il Segnalante avesse una legittima aspettativa a detto rinnovo, sulla base di particolari circostanze di fatto, precise e concordanti);

- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l’inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l’annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

I Segnalanti e gli Altri Soggetti Tutelati che ritengano di subire ritorsioni potranno, secondo modalità di cui al Paragrafo 9.1, comunicarlo ad ANAC per i provvedimenti sanzionatori di sua competenza.

6.3 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Non è punibile il Segnalante che riveli o diffonda informazioni sulle violazioni coperte dall’obbligo di segreto (diverso da quello su informazioni classificate, segreto medico e forense e deliberazioni degli organi giurisdizionali), o relative alla tutela del diritto d’autore o alla protezione dei dati personali o che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, qualora, (i) al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e (ii) la Segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia all’autorità giudiziaria sia stata effettuata nel rispetto delle condizioni previste per beneficiare della tutela contro le ritorsioni (entrambe le condizioni devono sussistere per escludere la responsabilità). In tali ipotesi, è esclusa ogni ulteriore responsabilità anche civile o amministrativa.

In ogni caso, la responsabilità penale, civile o amministrativa non è esclusa per i comportamenti, atti od omissioni non collegati alla Segnalazione, alla denuncia all’autorità giudiziaria o contabile o alla divulgazione pubblica, o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

6.4 MISURE DI SOSTEGNO

È istituito presso ANAC l’elenco degli enti del terzo settore che forniscono ai Segnalanti misure di sostegno.

Le misure di sostegno fornite consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

Si rammenta che l'eventuale mancato rispetto di quanto contenuto nel presente Regolamento può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, nelle ipotesi previste dalla legge.

A tale riguardo si chiarisce che la Società potrà imporre sanzioni disciplinari così come previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento applicabile e dal Modello 231 ove presente, a coloro i quali:

- commettano ritorsioni nei confronti del Segnalante, ostacolino o tentino di ostacolare le Segnalazioni, violino gli obblighi di riservatezza come sopra descritti;
- non abbiano effettuato l'attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute.

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa che i dati personali contenuti nella Segnalazione, nonché i dati personali del Segnalante e del Segnalato (questi ultimi considerati “interessati” ai sensi dell’art. 4 GDPR così come anche gli altri soggetti di cui al Paragrafo 6) sono trattati in conformità al GDPR ed al Codice Privacy.

In particolare:

- le attività di trattamento legate alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 5 (Principi applicabili al trattamento dei dati personali), 25 (Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione per impostazione predefinita) e 35 (Valutazione d’impatto sulla protezione di dati personali) del GDPR;
- prima di inviare la Segnalazione, il Segnalante riceve l’informativa privacy ai sensi del GDPR, che rende informazioni sulle finalità e le modalità del trattamento dei suoi dati personali, sulla durata della conservazione, sulle categorie di destinatari cui i dati possono essere comunicati nell’ambito della gestione della Segnalazione e sui diritti riconosciuti al Segnalante dal GDPR. In ogni caso, nella fase di acquisizione della Segnalazione e della eventuale successiva istruttoria non devono esser fornite informative privacy ad hoc ai vari soggetti interessati diversi dal Segnalante. Al Segnalato è altresì resa disponibile l’informativa privacy ai sensi del GDPR;
- la base giuridica del trattamento è l’adempimento di un obbligo legale al quale è soggetta la Società ai sensi del Decreto;
- i dati personali saranno trattati all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) e conservati in server ubicati all’interno del medesimo. Tuttavia, nell’ambito del trattamento in oggetto potrebbero avvenire, anche per il tramite di fornitori di servizi, ancorché in via eventuale, trasferimenti di dati personali verso soggetti stabiliti in paesi che non appartengono all’Unione Europea (UE) o allo SEE. Tale trasferimento sarà svolto in ottemperanza a quanto previsto dal Capo V del GDPR;
- come indicato nell’informativa privacy fornita agli interessati, i dati personali vengono trattati per il tempo necessario al raggiungimento delle finalità che giustificano la raccolta e il trattamento (ad esempio, raccolta e gestione della Segnalazione) e successivamente vengono cancellati o anonimizzati secondo le tempistiche di conservazione stabilite;
- sono adottate misure tecniche (es. cifratura nell’ambito della Piattaforma WB) e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità alla normativa vigente, sia durante la trasmissione della Segnalazione sia durante l’analisi, la gestione e l’archiviazione

della stessa; le misure di sicurezza adottate devono, comunque, essere periodicamente riesaminate e aggiornate;

- è garantito, ove possibile, e nel rispetto dell'art. 4 della Legge 300/70 il tracciamento dell'attività del personale autorizzato al trattamento dei dati inerenti alle Segnalazioni, in particolare dell'attività del Gestore delle Segnalazioni;
- l'esercizio dei diritti da parte del Segnalante o del Segnalato relativamente ai propri dati personali trattati nel contesto del processo di whistleblowing è escluso ai sensi dell'articolo 2-undecies del Codice Privacy nel caso in cui da tale esercizio possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto alla *“riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte , ai sensi del decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, ovvero che segnala violazioni ai sensi degli art. 52-bis e 52-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o degli articoli 4-undecies e 4-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1988, n. 58”*.

L'accesso ai dati personali delle Segnalazioni è concesso solo al Gestore della Segnalazione già autorizzato ai sensi del GDPR, limitando la comunicazione delle informazioni riservate e dei dati personali a terzi solo quando sia necessario.

Il titolare del trattamento è la Società.

9. I CANALI DI SEGNALEZIONE ESTERNI, DIVULGAZIONE PUBBLICA E DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

9.1 I CANALI DI SEGNALEZIONE ESTERNI DI ANAC

Nei casi in cui la Segnalazione abbia ad oggetto le Violazioni delle norme dell'Unione Europea di cui al precedente Paragrafo 3.2. "Oggetto della Segnalazione – le Violazioni" e ricorra una delle seguenti condizioni:

- qualora non sia stato istituito un canale di segnalazione interna ovvero quando lo stesso, anche se previsto, non è attivo;
- quando il canale interno adottato non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- quando la Segnalazione effettuata con canale interno non ha avuto seguito;
- quando il Segnalante ha fondato motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti – di ritenere che, se effettuasse una Segnalazione con canali interni, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa Segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- quando il Segnalante ha fondato motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, precise e concordanti – di ritenere che la Violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

il Segnalante può effettuare una Segnalazione c.d. esterna, mediante uno dei canali messi a disposizione dall'ANAC che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, del Segnalato, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni cd. esterne possono essere effettuate, attraverso gli strumenti adottati da ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>), in forma scritta tramite la piattaforma informatica oppure in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta del Segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

La Segnalazione esterna presentata ad un soggetto diverso dall'ANAC è trasmessa a quest'ultima, entro 7 (sette) giorni dalla data del suo ricevimento, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona Segnalante.

9.2 LA DIVULGAZIONE PUBBLICA

Nei casi in cui la Segnalazione abbia ad oggetto le Violazioni delle norme dell'Unione Europea di cui al precedente Paragrafo 3.2 "Oggetto della Segnalazione – le Violazioni" e quando ricorra una delle seguenti condizioni:

- il Segnalante ha previamente effettuato una Segnalazione attraverso i Canali Interni e i canali esterni, ovvero ha effettuato direttamente una Segnalazione esterna, e in tutti questi casi non è stato dato alcun riscontro nei termini previsti;
- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti – di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse (ad esempio, una situazione di emergenza o al rischio di danno irreversibile, anche all'incolumità fisica di una o più persone, che richiedono che la violazione sia svelata prontamente e abbia un'ampia risonanza per impedirne gli effetti);
- il Segnalante ha fondato e ragionevole motivo – sulla base delle particolari circostanze del caso, gravi, precise e concordanti – di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa,

il Segnalante può effettuare una divulgazione pubblica, tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

9.3 DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA⁵

Il Decreto riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo privato.

⁵ In linea con le indicazioni già fornite da ANAC nelle LLGG n. 469/2021, si precisa che qualora il Segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una Segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal Decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale. Si rammenta in ogni caso che l'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle Segnalazioni effettuabili dal Segnalante che può segnalare anche illeciti di altra natura. Le stesse regole sulla tutela della riservatezza e del contenuto delle Segnalazioni vanno rispettate dagli uffici delle Autorità giudiziarie cui è sporta la denuncia.

10. PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è esposto e reso facilmente visibile presso le sedi aziendali e pubblicata sul sito web di Infra SGR in apposita sezione dedicata e sarà inoltre resa disponibile nella intranet aziendale della Società.